

Dal provvedimento di circolazione veicolare nella zona “ **FASCIA VERDE** “ del P.G.T.U., nell'orario: **7.30 – 12.30 e 16.30 – 20.30** anche se forniti di permesso di accesso nelle zone a traffico limitato, sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. Veicoli a trazione elettrica e ibridi;
2. Veicoli alimentati a metano e a GPL;
3. Autoveicoli ad accensione comandata (benzina) EURO “5”;
4. Autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) EURO “5”;
5. Ciclomotori a due ruote con motore 4 tempi EURO “2”;
6. Motocicli a 4 tempi EURO “3”;
7. Veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale, ivi compreso il soccorso, anche stradale, e il trasporto salme;
8. Veicoli adibiti a servizi manutentivi di Pronto Intervento e pubblica utilità (come ad es. acqua, luce, gas, telefono, ascensori, impianti di sicurezza, impianti di regolazione del traffico, impianti ferroviari, impianti di riscaldamento e di climatizzazione) che risultino individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro;
9. Veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
10. Autoveicoli per il trasporto collettivo pubblico e privato;
11. Taxi e autoveicoli in servizio di noleggio con conducente, dotati di concessioni comunali;
12. Autoveicoli adibiti a car sharing, car pooling, servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dell'Amministrazione capitolina;
13. Veicoli con targa C.D., S.C.V. e CV;
14. Veicoli muniti del contrassegno per persone invalide, previsto dal D.P.R. 503 del 24 luglio 1996;
15. Autoveicoli impiegati da medici, veterinari in visita domiciliare urgente, muniti dal contrassegno rilasciato dal rispettivo Ordine; autoveicoli impiegati in paramedici in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza;
16. Autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili o trattamenti sanitari per la cura di malattie gravi, in grado di esibire la relativa certificazione medica;
17. autoveicoli adibiti al trasporto di persone sottoposte a misure di sicurezza;
18. autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili, alla distribuzione della stampa periodica e di invii postali;
19. veicoli avente massa massima non superiore a 3.5 tonnellate, adibiti al trasporto di medicinali e/o trasporto di materiale sanitario di uso urgente e indifferibile adeguatamente certificato, nonché al trasporto di valori;
20. veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data delle presente Ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
21. veicoli degli operatori dell'informazione quotidiana in servizio, muniti del tesserino di riconoscimento o con attestazione della redazione, o adibiti al trasporto di materiali a supporto del servizio di riprese televisive (es. strumenti di ripresa, gruppi elettrogeni, ponti radio, etc.) relative ai telegiornali;
22. veicoli utilizzati dai controllori del traffico aereo in servizio di turno presso l'aeroporto di Ciampino e Fiumicino, previa esibizione di apposita attestazione rilasciata da E.N.A.V. S.p.a.;
23. autoveicoli e motoveicoli a due ruote utilizzati da lavoratori con turni di lavorativi o domicilio/sede lavoro tali da impedire la fruizione di mezzi di trasporto pubblico, con apposita certificazione del datore di lavoro;
24. automezzi adibiti ai lavori nei cantieri delle linee metropolitane in costruzione;
25. veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi per i quali sono state rilasciate precedentemente autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti;

26. veicoli e imprese che effettuano lavori per conto di Roma Capitale o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o per eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia;
27. veicoli utilizzati per la realizzazione delle iniziative promosse o patrocinate da Roma Capitale forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti o di contrassegni rilasciati dall'organizzazione;
28. veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione di suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Settori competenti;
29. veicoli dei venditori ambulanti dei mercati domenicali, unicamente utilizzati per l'attività lavorativa, limitatamente al percorso strettamente necessario da e per il proprio domicilio;
30. Veicoli dei sacerdoti e dei Ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
31. Veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenente a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o utilizzate da iscritti delle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;
32. Autoveicoli utilizzati da coloro i quali sono tenuti obbligatoriamente all'ottemperanza di sentenze e decreti del Tribunale sia penale che civile forniti di adeguata attestazione;
33. Autoveicoli utilizzati per interventi di urgenza dai funzionari UNEP e dagli uffici giudiziari della Corte d'Appello di Roma, debitamente forniti di apposita certificazione della Presidenza della stessa Corte d'Appello.